

Sintesi legge 23 luglio 2026, n. 135 (*Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali*).

La Legge 23 luglio 2026, n. 135, attribuisce al Governo una delega legislativa finalizzata al riordino e al sostegno delle attività educative e ricreative non formali, includendo forme di collaborazione tra enti locali ed enti del Terzo settore.

In data 29 luglio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174) la legge 23 luglio 2026, n. 135, recante ***“Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali”***.

La legge si compone di quattro articoli. Si procede, pertanto, a illustrare una sintesi del loro contenuto.

L'**articolo 1** della legge 135/2026 stabilisce i principi generali e guida l'attivazione di iniziative educative e ricreative di tipo non formale, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale. In particolare, gli obiettivi dell'intervento normativo sono:

- contrastare la povertà educativa e i fenomeni di emarginazione sociale;
- incrementare e supportare su tutto il territorio nazionale le attività ricreative e educative non formali rivolte a bambini e adolescenti;
- promuovere la centralità e il coinvolgimento diretto dei giovani, includendoli nei processi decisionale che li riguardano;
- sostenere i nuclei familiari proponendo opportunità per il benessere dei minori, dalla nascita sino al raggiungimento dei diciotto anni.

L'**articolo 2** conferisce al Governo la facoltà di emanare uno o più decreti legislativi dedicati all'ampliamento delle opportunità educative non formali per i minori, da adottare entro **nove mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento.

I decreti legislativi devono conformarsi ai principi e criteri direttivi elencati nella disposizione. In primo luogo, il legislatore richiede un aggiornamento della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 213 a 215, della legge n. 207/2024¹, cioè quella relativa al “Fondo per il sostegno della attività educative formali e non formali”. L'aggiornamento deve promuovere le iniziative dei comuni volte a sostenere, in via prioritaria, le famiglie con un numero elevato di figli o con figli portatori di bisogni speciali (articolo 2, comma 1, lettera a).

In secondo luogo, la disposizione prevede che le iniziative volte alla formazione possano essere realizzate anche **tramite collaborazioni tra enti locali**, al fine di stimolare e consolidare la crescita e la salute psicofisica dei giovanissimi, mediante attività motorie, artistiche, musicali

¹ La legge 30 dicembre 2024, n. 207 è la legge di bilancio 2025 dello Stato italiano. All'interno dell'articolo 1, commi da 213 a 215, a cui fa riferimento la l. 135/2026, questa legge ha istituito e disciplinato il «**Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**», un fondo destinato a finanziare progetti, iniziative dei Comuni e servizi volte a sostenere l'educazione, la crescita e il benessere dei minori, nonché a contrastare la povertà educativa e supportare le famiglie.

e con un'attenzione specifica all'ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (articolo 2, comma 1, lettera b).²

Inoltre, l'articolo 2 prevede la valorizzazione della **partecipazione diretta delle realtà del Terzo settore** e degli enti ecclesiastici operanti negli oratori o in ambiti analoghi. L'integrazione di tali soggetti nelle progettualità finanziate avviene applicando le procedure di co-programmazione e co-progettazione individuate negli articoli dal 55 al 57 del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017 (articolo 2, comma 1, lettera c).

Infine, l'offerta delle attività formative può adottare schemi organizzativi e gestionali caratterizzati da flessibilità, in modo tale da tenere conto delle esigenze amministrative, di ottimizzare l'impiego delle risorse e stimolare una partecipazione attiva sia dei beneficiari diretti sia della collettività locale (articolo 2, comma 1, lettera d).

L'articolo 2, comma 2, stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi elaborati dal Governo sono adottati **previa intesa in sede di Conferenza unificata** (l'organo di raccordo Stato-Regioni-Autonomie locali istituito dall'articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997), in modo tale da garantire agli enti locali e alle regioni di intervenire sulle modalità attuative della delega.

L'articolo 2, comma 3, al fine di dare attuazione pratica alla legge delega, autorizza uno stanziamento complessivo articolato su tre fasi:

- 3,5 milioni di euro per l'anno 2026;
- 4 milioni di euro per l'anno 2027;
- 1 milione di euro all'anno a partire dal 2028.

La copertura economica per i primi due anni (2026 e 2027) viene garantita attingendo al *Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali* (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, articolo 1, comma 213, L. n. 207/2024). A decorrere dal 2028, la copertura a regime di 1 milione annuo sarà garantita mediante riduzione del *Fondo per esigenze indifferibili* (previsto dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014).

L'**articolo 3** disciplina le modalità di impiego delle strutture scolastiche per lo svolgimento delle attività educative e ricreative non formali, con l'obiettivo di offrire un supporto concreto ai giovani e alle loro famiglie. A questo scopo, la disposizione prevede che le amministrazioni comunali hanno la facoltà di sottoscrivere apposite convenzioni volte a consentire l'uso dei locali disponibili all'interno degli edifici scolastici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Sul piano economico, la norma stabilisce un vincolo di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla stipula e dall'attuazione di tali accordi non debbano derivare nuovi o maggiori costi a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 4** prevede l'istituzione del **Tavolo tecnico per le attività di educazione non formale**, mediante decreto del *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*, da adottarsi entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore della legge e previo parere della Conferenza unificata.

Il Tavolo ha il ruolo di coordinare iniziative volte alla condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle attività educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili a facilitare il

² Queste attività trovano collocazione presso le strutture scolastiche, i centri estivi, i presidi socioeducativi del territorio, le strutture ricreative e educative per minori, o mediante i soggetti contemplati dai commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024.

ricorso alla co-programmazione e alla co-progettazione, nonché' di favorire l'applicazione di altre forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.

Il decreto istitutivo del Tavolo disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la composizione, la quale deve rispecchiare le istituzioni e i soggetti richiamati dal testo normativo, includendo espressamente le associazioni che rappresentano il mondo giovanile.

A garanzia dell'assenza di costi per la collettività, l'incarico attribuito ai componenti del tavolo non prevede l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità comunque denominata.